

Il Tribunale di Vicenza, sezione penale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| dott. Maurizio Giancesini | Presidente   |
| dott. Eleonora Babudri    | Giudice rel. |
| dott. Dario Morsiani      | Giudice      |

per provvedere sulla richiesta di riesame presentata in data 4.4.2011 dal difensore di Coviello Giovanni e Milioni Marco avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza in data 1.3.2011 e convalidato dal GIP Tribunale di Vicenza in data 4.3.2011 avente ad oggetto:

documento costituito da lettera datata 9.3.2009 diretta da Filippi Alberto a Zuccato Roberto, reso noto mediante inserimento nel file 004. pdf sul sito WEB del settimanale *online Vicenza Più*, nell'ambito delle indagini preliminari del procedimento n. 1893/11/21-12 nei confronti di Giovanni Coviello e Marco Milioni, indiziati per il reato di cui agli artt. 110 e 621 c.p., in Vicenza ed altri luoghi il 21 feb. 10, sentiti il difensore e il P.M., ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Tra i vari motivi di riesame proposti dai ricorrenti, il Tribunale ritiene assorbente il motivo relativo alla sussistenza dell'esimente della giusta causa.

Può prescindere infatti in questa sede da ogni questione relativa alla esatta individuazione delle norme violate nell'ipotesi accusatoria, art.

*gpm*

621 c.p. riguardante "atti o documenti, pubblici o privati , non costituenti corrispondenza", o art. 618 c.p. riguardante la "corrispondenza", considerata la precisa indicazione nel caso di specie del documento – lettera sottoposto a sequestro e comunque la c.d. "fluidità" del capo di imputazione nella fase delle indagini preliminari.

Può prescindere altresì da ogni questione relativa alla "abusiva" cognizione della lettera in questione e della qualifica del Milioni che dovranno trovare adeguata dimostrazione nel procedimento per l'accertamento della penale responsabilità, mentre in sede di riesame di misura cautelare reale il Tribunale procede alla verifica della configurabilità dell'astratta fattispecie di reato con riferimento al caso concreto e considerato altresì che il sequestro preventivo può avere ad oggetto anche cose detenute da terzi.

Invece la sussistenza di "giusta causa" per la rivelazione della lettera sequestrata, la quale esclude la configurabilità delle ipotesi criminose previste da entrambi gli articoli di legge già citati, appare già dall'esame della documentazione in atti e dalla lettura della lettera sottoposta a sequestro.

Invero tale lettera risulta indirizzata a Roberto Zuccato, nella sua veste di Presidente dell'Associazione Industriali di Vicenza, da Filippi Alberto, membro della medesima associazione.

In essa il Filippi non parla di alcun affare attinente alla propria vita privata.

Filippi scrive: "Colgo l'occasione per ufficializzarti che da qualche

*Alm*



settimana sono stato nominato vice Presidente della terza commissione permanente del Senato, Affari Esteri, presieduta dal sen. Lamberto Dini".

Di seguito egli lamenta di dover scrivere e comunicare tale notizia di persona, pur avendo inviato al Giornale di Vicenza normale comunicazione in merito, considerato il "trattamento scandaloso e disdicevole oltre che fazioso ed irrispettoso da sempre riservatomi dal direttore" del medesimo giornale, e aggiunge che più volte altre testate e agenzie giornalistiche hanno riportato sue prese di posizione sia a livello nazionale che locale, mentre il giornale di Vicenza, definito "nostro" giornale, le ha semplicemente ignorate; infine auspica di avere "l'onore" di poter far parte dei cognomi che spesso il Giornale di Vicenza usa per i propri articoli, commenti e comunicati vari.

Tale essendo il contenuto della lettera oggetto di sequestro, ritiene il Tribunale che essa verta su questioni attinenti la vita politica nazionale e locale, pertanto di interesse pubblico, anche sotto il profilo della mancata pubblicazione o non adeguato rilievo di notizie relative a tali settori sul principale organo di stampa cittadino.

Peraltro, come osservato dalla difesa, è lo stesso Filippi che nelle proprie denunce- querele, sporte oralmente presso la Questura di Vicenza in data 8.2.2011 e 24.2.2011 in atti, considera la lettera di cui trattasi come specificamente riguardante "la mia attività politica".

Ritiene dunque il Tribunale che nel caso di specie sussista la giusta causa, esimente dell'esercizio del diritto di cronaca,

*Am*

costituzionalmente tutelato, e difetti pertanto il *fumus commissi delicti* in relazione alla condotta di rivelazione del contenuto di documenti segreti o di corrispondenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 324 c.p.p.,

REVOCA

il decreto di sequestro preventivo emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza in data 1.3.2011 e convalidato dal GIP Tribunale di Vicenza in data 4.3.2011.

Al P.M. per l'esecuzione.

Si comunichi.

Vicenza, 14.4.2011.


IL Presidente

Dott. Maurizio Giancesini



Il Giudice est.

Dott. Eleonora Babudri



IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL

15.4.2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Besa SORBELLO